CAMERA DEI DEPUTATI N. 3919-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **BOSCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

nella seduta del 29 dicembre 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, concernente determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle regioni a statuto ordinario

Presentata alla Presidenza il 28 gennaio 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, la legge 16 maggio 1970, n. 281, nel regolare il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni statali relative alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, dispone, all'articolo 18, secondo comma, che le regioni inizieranno ad esercitare le attribuzioni ad esse trasferite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dei decreti emanati dal Governo in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 17 della stessa legge.

La disposizione è stata dettata nell'intento di assicurare che tra l'emanazione degli anzidetti decreti legislativi e la data in cui le regioni inizieranno ad esercitare le funzioni ad esse trasferite, le quali comportano, come è noto, la determinazione delle variazioni di bilancio da apportare negli stati di previsione della spesa e la iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune previsto dall'articolo 8 della predetta legge 281, intercorra un lasso di tempo sufficiente al compimento di tutti i procedimenti connessi e conseguenti al trasferimento delle competenze amministrative dagli organi dello Stato a quelli regionali.

Ora, poiché i decreti legislativi sopra ricordati sono stati approvati nel dicembre 1971 e non sono stati ancora tutti pubblicati, il Governo, rendendosi interprete della esigenza di assicurare il funzionamento delle regioni ancor prima che venga a scadenza la delega legislativa di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, accordata per il termine di due anni, ha emanato, in data 28 dicembre 1971, il decreto-legge n. 1221 con il quale ha fissato al 1° aprile 1972 la data in cui le regioni a statuto ordinario inizieranno ad esercitare le funzioni ad esse trasferite.

Il decreto di cui il presente disegno di legge prevede la conversione si prefigge lo scopo, che è sostanzialmente rispondente alle finalità degli articoli 17 e 18 della citata legge n. 281 del 1970, di precostituire tutti gli strumenti operativi, sia di natura organizzativa che di carattere finanziario, atti a garantire che il trasferimento delle funzioni, del personale e dei mezzi finanziari sia preceduto da una opportuna fase preparatoria e di passaggio senza la quale si determinerebbero gravi inconvenienti sul piano della continuità e funzionalità dei servizi e sull'ordinato svolgimento dell'azione amministrativa.

Il decreto-legge sottoposto alla conversione contiene, appunto, la disciplina di tale fase transitoria, comprendente il periodo tra il 28 dicembre 1971 ed il 1° aprile 1972, e consta di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone che i decreti legislativi emanati in base alla delega di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e concernenti il passaggio alle regioni a statuto ordinario delle funzioni ad esse attribuite nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, avranno effetto, per quanto riguarda le funzioni amministrative, a decorrere dal 1° aprile 1972 e che dalla stessa data le regioni inizieranno, pertanto, ad esercitare le funzioni ad esse trasferite.

Lo stesso articolo aggiunge che, sempre dal 1° aprile 1972, sarà iscritto, nel bilancio dello Stato, il fondo comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il cui ammontare viene ragguagliato ai 9/12 dell'importo risultante dall'applicazione delle norme contenute in detto articolo.

L'adozione di tale criterio, diretto, essenzialmente, ad evitare qualsiasi soluzione di continuità nel funzionamento dei servizi e nello svolgimento dell'azione amministrativa, consentirà, tra l'altro, che i risultati del bilancio dello Stato dopo il primo trimestre dell'anno finanziario in corso influenzino positivamente la formazione del fondo comune per tutto quanto attiene alla determinazione delle spese da eliminare dal bilancio in dipendenza del trasferimento, alle regioni, delle funzioni, degli uffici e del personale statale.

L'articolo 2 stabilisce che il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, in bilancio, con propri decreti, tutte le variazioni occorrenti per l'iscrizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della citata legge n. 281 del 1970 e per la eliminazione delle spese inerenti alle funzioni trasferite.

La disposizione dell'articolo 3, che è strettamente collegata alle precedenti, prevede che relativamente ai fondi, iscritti negli stati di previsione dell'anno 1972 e riferentisi alle funzioni da trasferire alle regioni, le amministrazioni dello Stato potranno assumere impegni fino alla concorrenza dei tre dodicesimi dei relativi stanziamenti.

BOSCO. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, concernente determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle regioni a statuto ordinario.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.